



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori MODENA, CALIENDO, DAL MAS, MALLEGGNI,  
RIZZOTTI, FLORIS, MALAN, CAUSIN, AIMI, TESTOR, BATTISTONI,  
MANGIALAVORI e GALLONE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 SETTEMBRE 2018**

Disposizioni in materia di immigrazione in funzione deflattiva  
del contenzioso

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge in esame propone la rivisitazione complessiva del cosiddetto «decreto Minniti» di riordino delle misure previste per il contrasto dell'immigrazione illegale con particolare riferimento alle procedure giudiziarie da seguire per la concessione eventuale dello *status* di rifugiato. Le norme così come concepite sono apparse da subito farraginose, di complessa applicazione ed estremamente dilatorie nei tempi di esecuzione.

Il decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, ha infatti stravolto, con inevitabili conseguenze ai fini della logica e razionalità dei riti e delle procedure, l'impianto normativo posto in essere dal governo Berlusconi e in particolare dal decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, Ministro della giustizia Palma e Ministro per la semplificazione normativa Calderoli.

Il «decreto Minniti» ha infatti introdotto il rito camerale per le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e per quelle aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale. Questa scelta legislativa, connessa alla istituzione delle sezioni specializzate presso i tribunali ordinari del luogo ove hanno sede le corti d'appello e alla previsione che le controversie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, siano decise dal tribunale in composizione collegiale, ha provocato l'effetto di appesantire irrazionalmente l'organizzazione del lavoro della magistratura. In sostanza

l'effetto è esattamente contrario alla volontà più volte invocata di avere processi rapidi: i contenziosi aventi ad oggetto crediti, debiti, proprietà, società, in altri termini tutto ciò che attiene l'economia, sono fortemente penalizzati. Nei tribunali infatti il lavoro dei magistrati togati è stato stravolto dalla necessità della formazione dei collegi, provocando rinvii anche di un anno per le cause civili già incardinate.

Il presente disegno di legge interviene quindi sui seguenti fronti.

1) Prevede strumenti che alleggeriscano il carico dei giudici ordinari e dei magistrati togati spostando gli aspetti procedurali della materia dell'immigrazione sui magistrati onorari, con sezioni apposite composte dal presidente del tribunale (articoli 1 e 2).

Le previsioni normative oggetto del presente disegno di legge spostano le competenze sui magistrati onorari e abrogano la norma relativa al rito camerale e alla composizione collegiale (articolo 4).

2) Stante la specificità della materia permane, in forma più snella, la previsione che possono far parte delle sezioni costituendo coloro che hanno frequentato corsi di formazione per i magistrati che intendono acquisire una particolare specializzazione in materia, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura in collaborazione con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, istituito dal regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, e con l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati. La frequentazione dei corsi deve essere gratuita.

Nell'ambito della formazione e delle specialità richieste, non può essere a carico del magistrato onorario l'onere economico

da sopportare atteso che è lo Stato ad aver necessità di queste figure (articolo 3).

3) Con riferimento al procedimento, con termini ridotti ed escludendo l'impugnazione alla corte d'appello, l'articolo 5 ripercorre il rito previsto dal decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

4) Il disegno di legge affronta un altro tema, sovente richiamato dalle doglianze espresse dagli operatori di sicurezza. L'articolo 5 prevede, infatti, che l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato non possa essere sospesa dal ricorso giurisdizionale. E ciò ha una sua ragion d'essere.

È noto infatti che, nelle more dei procedimenti giudiziari, la stragrande maggioranza dei proponenti si dia alla latitanza generando insicurezza nei cittadini, creando problemi alle forze dell'ordine e - di fatto - svilendo il lavoro loro e degli operatori umanitari che accolgono migranti da ogni parte del sud del mondo.

D'altro canto, la possibilità che il giudice possa ribaltare un provvedimento di diniego, comporterebbe *ipso facto* la possibilità da parte del migrante richiedente asilo di rientrare non clandestinamente.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono abrogati.

### Art. 2.

1. Sono istituite presso tutte le sedi di tribunale sezioni giudiziarie per l'immigrazione, con funzione deflattiva del contenzioso in materia di immigrazione e protezione internazionale. Il presidente del tribunale compone le sezioni con magistrati onorari, in deroga agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né incrementi di dotazioni organiche.

### Art. 3.

1. Possono comporre la sezione giudiziaria per l'immigrazione, di cui all'articolo 2 della presente legge, coloro che abbiano frequentato corsi di formazione per magistrati che intendono acquisire una particolare specializzazione in materia, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura in collaborazione con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, istituito dal regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, e con l'Alto

commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. La frequenza dei corsi è gratuita.

#### Art. 4.

1. All'articolo 3 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, alinea, le parole: «Le sezioni specializzate» sono sostituite dalle seguenti: «Le sezioni giudiziarie per l'immigrazione»;

*b)* il comma 4-*bis* è abrogato.

#### Art. 5.

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i commi da 3-*bis* a 3-*undecies* sono sostituiti dai seguenti:

«3-*bis*. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono regolate dal rito sommario di cognizione.

3-*ter*. È competente il tribunale, in composizione monocratica, del capoluogo del distretto di corte d'appello in cui ha sede la commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o la sezione che ha pronunciato il provvedimento impugnato.

3-*quater*. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro quindici giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai

funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi all'autorità consolare.

*3-quinquies.* La proposizione del ricorso non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.

*3-sexies.* Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati, a cura della cancelleria, all'interessato e al Ministero dell'interno, presso la Commissione nazionale o presso la competente commissione territoriale, e sono comunicati al pubblico ministero.

*3-septies.* Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di un rappresentante designato dalla commissione che ha adottato l'atto impugnato. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 417-*bis*, secondo comma, del codice di procedura civile.

*3-octies.* La commissione che ha adottato l'atto impugnato può depositare tutti gli atti e la documentazione che ritiene necessari ai fini dell'istruttoria e il giudice può procedere anche d'ufficio agli atti di istruzione necessari per la definizione della controversia.

*3-novies.* Entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, il tribunale decide con ordinanza motivata. La decisione non è impugnabile in corte d'appello. In caso di rigetto la Corte di cassazione decide sulla impugnazione del provvedimento di rigetto pronunciato dal tribunale, entro sei mesi dalla presentazione del ricorso.

*3-decies.* L'ordinanza di cui al comma 3-*novies* è comunicata alle parti a cura della cancelleria.

*3-undecies.* La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza».



€ 1,00